VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI -

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

IANNIELLO, GAVA, ALLOCCA, BOFFARDI INES, BORRA, CORTESE, MANCINI VINCENZO, PISICCHIO, BERLOFFA

Presentata il 28 giugno 1972

Interpretazione ed integrazione dei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e 28 dicembre 1970, n. 1079, relativamente al riassetto di carriera di taluni dipendenti ex-mansionisti dell'Amministrazione delle poste e telegrafi

Onorevoli Colleghi! — Gli impiegati dell'Amministrazione delle poste e telegrafi, operatori di esercizio, precedentemente collocati nelle qualifiche iniziali del ruolo degli organici di esercizio e tecnici della carriera esecutiva in base all'articolo 1 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, circa 3.600 in tutta Italia, entrati a far parte dell'azienda dopo avere, per diversi anni, prestato servizio nella carriera ausiliaria, avendo l'Amministrazione bisogno di personale che svolgesse mansioni impiegatizie, ebbero assegnate tali mansioni con un anticipo rispetto al regolare inquadramento in ruolo di circa 2 anni.

Il conferimento di tali mansioni, a suo tempo, comportò di accettare trasferimenti per esigenze dell'Amministrazione in sedi lontane dai luoghi di residenza con grave sacrificio degli interessati e senza alcuna contropartita economica. Successivamente, grazie alla legge 14 dicembre 1965, n. 1376, vennero assorbiti nel ruolo organico, col conferimento della qualifica di ufficiale di terza classe; ma nonostante tale inquadramento, quale ormai spettava loro di diritto, il servizio accumulato negli anni immediatamente precedenti non venne loro riconosciuto come effettivamente prestato nella carriera propria delle mansioni espletate e che richiedeva maggiori responsabilità.

In seguito, con il riassetto del personale della pubblica amministrazione, operato con i decreti del Presidente della Repubblica n. 1077 e n. 1079 del 28 dicembre 1970, tale categoria di personale non soltanto non ottenne il riconoscimento di quei benefici che ad essa sarebbero stati dovuti in virtù della attività di esercizio prestata, ma anzi ha subìto un ulteriore danno morale e materiale consistente nel fatto che altre categorie inferiori hanno raggiunto

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

nella carriera traguardi più avanzati ed ottenuto benefici dai quali essi sono stati ingiustamente esclusi.

Difatti, contrariamente a quanto disposto per l'ex coefficiente 240, si sono visti inquadrare nella nuova qualifica iniziale di operatore di esercizio, anziché in quella intermedia di operatore superiore, come sarebbe loro spettato se fosse stata calcolata l'intera anzianità di servizio prestato in applicazione dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 28 dicembre 1970.

Inoltre con le modifiche apportate con la legge 14 settembre 1971, n. 736, in favore della terza categoria si è verificato che alle qualifiche di agente di prima classe, alle quali spettava il coefficiente 210 si sia attribuito il parametro 190; mentre agli ex ufficiali di seconda classe, qualifica di appartenenza degli ex mansionisti sopra indicati, i quali fruivano del coefficiente 211 nel precedente sistema, sia

stato declassativamente attribuito il parametro 168, vale a dire 22 punti-parametro in meno rispetto a coloro che li seguivano.

Risulta infine che molti dei suddetti impiegati hanno proposto, per via legale, ricorsi amministrativi, per cui l'amministrazione stessa potrebbe subire conseguenze che con la presente proposta di legge si intendono evitare e nel contempo andare incontro alle legittime aspettative di una benemerita categoria di impiegati postali, sbloccando una situazione che si palesa ingiusta e mortificante con il riconoscimento a loro favore del diritto ad essere inquadrati nella qualifica di operatore superiore, corrispondente al parametro 218.

L'onere complessivo, che per il 1971 ammonta a circa 900 milioni, si riduce, per l'anno 1972 ad appena 350 milioni in virtù della promozione al parametro 203 di 2.900 dei 3.600 interessati con decorrenza 23 dicembre 1971, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

VI LEGISLATURA --- DOCUMENTI --- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli impiegati dell'Amministrazione autonoma delle poste e telegrafi, operatori di esercizio, precedentemente collocati nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici di esercizio e tecnici della carriera esecutiva in base all'articolo 1 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, a decorrere dal 1º gennaio 1971 sono promossi, in soprannumero, alla qualifica di operatore superiore, parametro 218.

L'anzianità di servizio maturata anteriormente al 23 dicembre 1965 nella carriera ausiliaria, per coloro che hanno svolto mansioni impiegatizie proprie della carriera esecutiva, è considerata come maturata nella carriera esecutiva stessa.

ART. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo 1 si applicano anche nei confronti del personale ivi previsto, collocato a riposo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante per l'anno 1971 a complessivi 900 milioni e per l'anno 1972 a 350 milioni, si farà fronte apportando la corrispondente riduzione al capitolo 3523 dello stato di previsione del bilancio del Ministero del tesoro.